

Deliberazione della Giunta Regionale 5 ottobre 2009, n. 39-12305

**Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto di cui al d.m. 25 novembre 2008. Affidamento delle attività istruttorie alla società finanziaria regionale Finpiemonte S.p.A. e approvazione dei criteri regionali di valutazione.**

A relazione dell'Assessore Bairati:

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ai sensi dell'art. 1, comma 1110, istituiva un Fondo rotativo destinato al finanziamento delle misure dirette all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, sottoscritto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1 giugno 2002, n. 120.

Con il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2008 sono state disciplinate le modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati da concedersi a valere sulle risorse del citato Fondo Kyoto, istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito CDP).

La dotazione del Fondo Kyoto, costituito complessivamente da 600 milioni di euro, ripartiti in parti eguali con riferimento al triennio 2007-2009, è utilizzata secondo cicli di programmazione annuale.

Con nota prot. DRS – 2009 – 0003294 del 16 aprile 2009, agli atti degli uffici, il Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente ha comunicato alle Regioni la tabella di ripartizione delle risorse finanziarie, effettuata sulla base della popolazione e dei consumi energetici. Per il Piemonte sono stati stanziati i seguenti fondi:

- 1.510.000 euro per la “Misura microgenerazione diffusa” prevista all'articolo 4, comma 2, lettera a) del citato d.m. 25 novembre 2008;
- 510.000 euro per la “Misura rinnovabili” prevista all'articolo 4, comma 2, lettera b);
- 7.700.000 euro per la “Misura usi finali” prevista all'articolo 4, comma 2, lettera d).

Questo decreto, ai sensi dell'art. 4, comma 7, prevede che la CDP, su indicazione delle Regioni e delle Province autonome, possa avvalersi, per le misure suindicate, degli enti di sviluppo regionali competenti per materia, ovvero delle società finanziarie regionali per le attività di raccolta e di istruttoria delle domande.

La Direzione regionale Ambiente - ai sensi dell'art. 4, comma 8 del decreto - con nota prot. 10271/DB10.00 del 15 maggio 2009 indicava al Ministero dell'Ambiente e alla CDP il nominativo e l'indirizzo della Finpiemonte S.p.A., quale società finanziaria regionale di cui avvalersi per lo svolgimento delle suddette attività.

Il decreto, poi, all'art. 6, comma 3, prevede la possibilità che le Regioni che si avvalgono delle società finanziarie regionali ai sensi dell'art. 4 comma 7, integrino, per i cicli di programmazione previsti, le prescrizioni ministeriali con criteri di valutazione aggiuntivi che tengano conto della peculiare specificità territoriale.

Per quanto riguarda i suddetti criteri di valutazione regionali da aggiungere a quelli ministeriali vanno considerati i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 22-8733 del 5 maggio 2008, successivamente modificata e integrata dalla deliberazione n. 63-10873 del 23 febbraio 2009, con la quale sono stati approvati i criteri per la valutazione dell'ammissibilità a finanziamento di progetti di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico e di progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse come combustibili;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 46-11968 del 4 agosto 2009, recante “Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria – Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1,

lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”” .

Il decreto inoltre all’art. 16, comma 3, prevede che, per le Regioni che si avvalgono delle società finanziarie regionali, l’istruttoria delle domande presentate sia svolta con modalità definite dalla Regione stessa.

Tutto ciò premesso;

visto il d.m. 25 novembre 2008 recante “Disciplina delle modalita' di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 1, comma 1110-1115, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 - Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto”;

vista la d.g.r. n. 22-8733 del 5 maggio 2008 recante ““Criteri per la valutazione dell’ammissibilità a finanziamento di progetti di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico e di progetti che prevedono l’utilizzo di biomasse come combustibili”, come modificata e integrata dalla d.g.r. n. 63-10873 del 23 febbraio 2009,

vista la d.g.r. n. 46-11968 del 4 agosto 2009, recante “Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria – Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell’edilizia ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia””,

visto l’art. 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 recante “Disciplina dell’organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge

*delibera*

- di affidare alla società finanziaria regionale Finpiemonte S.p.A. lo svolgimento delle attività di raccolta ed istruttoria delle domande presentate, relativamente alle Misure “microgenerazione diffusa”, “rinnovabili” e “usi finali” di cui all’art. 4, comma 2, lettere a), b) e d) del decreto;
- di demandare ad apposita convenzione attuativa la disciplina dei rapporti tra la Regione e la società finanziaria, dando atto che gli oneri derivanti saranno stabiliti secondo quanto previsto dalla Convenzione Quadro firmata il 25 febbraio 2008 tra la Regione e Finpiemonte S.p.A.;
- di dare atto che, sulla scorta di quanto in premessa illustrato, nell’istruttoria delle domande presentate saranno osservati i criteri di valutazione aggiuntivi illustrati nell’Allegato A, che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale;
- di demandare alla Direzione Ambiente l’adozione degli atti necessari per la partecipazione della Regione all’attuazione del Fondo Kyoto, con particolare riguardo alla disciplina delle modalità di svolgimento dell’istruttoria delle domande presentate;
- di stabilire che all’iniziativa sarà data idonea pubblicità, attraverso il Notiziario per la Amministrazioni Locali, l’U.R.P. e il sito Internet regionale e quello di Finpiemonte S.p.A.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato